



110112/14

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Concordato  
preventivo.  
Dilazione  
Privilegiati.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N.

Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente -  
Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -  
Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -  
Dott. ANTONIO DIDONE - Rel. Consigliere -  
Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

Cron. 10112

Rep.

Ud. 20/02/2014

PU

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

I M (c.f. ), nella  
qualità di legale rappresentante della A  
S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA,  
, presso l'avvocato , che lo  
rappresenta e difende, giusta procura a margine del  
ricorso;

- ricorrente -

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI

ROMA;

- *intimata* -

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA,  
depositato il 04/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella  
pubblica udienza del 20/02/2014 dal Consigliere  
Dott. ANTONIO DIDONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. F S che ha concluso  
per il rigetto del ricorso.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.- La s.p.a. A ha proposto ricorso per cassazione - affidato a tre motivi - contro il decreto del Tribunale di Roma (depositato il 4 maggio 2011) con il quale è stata dichiarata inammissibile la sua proposta di concordato preventivo.

Tale proposta prevedeva, in particolare, l'"integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati "attraverso la liquidità generata dalle dismissioni realizzabili in attivo in un arco temporale non superiore ai 4 anni ".

Il Tribunale con provvedimento del 16.03.2011 aveva rilevato che il pagamento per intero dei creditori privilegiati attraverso la liquidità generata dalle dismissioni realizzabili in attivo in un arco temporale non superiore ai quattro anni, ovvero con un pagamento dilazionato nel tempo non era consentito atteso che i crediti privilegiati sono sottratti alla deliberazione per l'approvazione della proposta concordataria proprio sul presupposto che il loro soddisfacimento per intero renda non opportuna la loro partecipazione al voto a meno che non ritengano di rinunciare al privilegio, e che pertanto, in assenza di un espresso consenso alla dilazione essi debbono essere soddisfatti nell'immediato. Pertanto, la s.p.a. A aveva provveduto ad integrare il proprio Piano di concordato dichiarandosi disponibile a corrispondere ai creditori privilegiati gli interessi e chiedendo, in alternativa o in via cumulativa, che i

creditori privilegiati fossero ammessi al voto per esprimere il parere sulla dilazione.

Con il provvedimento impugnato il Tribunale - per quanto ancora interessa - ha ritenuto che il soddisfacimento dei creditori privilegiati mediante somme ricavate dalla liquidazione dei beni ceduti, e quindi, in un arco temporale non esiguo, rendeva la proposta in contrasto con il principio per cui il pagamento dei crediti privilegiati deve essere immediato e non può essere dilazionato. L'art. 160, secondo comma, 1. fall. consente una riduzione solo quantitativa della soddisfazione da offrire ai creditori muniti di cause di prelazione non anche che tali creditori possano essere soddisfatti in tempi dilazionati. Inoltre, non era ammissibile il voto dei creditori privilegiati in forza dell'art. 177 1. fall., che prevede tale possibilità solo in caso di rinuncia al privilegio ovvero nell'ipotesi di soddisfazione non integrale dei privilegiati.

1.1.- Il P.M. intimato non ha svolto difese.

2.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 160, comma 2, 1. fall. In sintesi deduce che, se tale norma consente una riduzione "quantitativa" della soddisfazione da offrire ai creditori privilegiati allo stesso modo ne dovrebbe essere consentita la soddisfazione integrale benché "con notevole dilazione nel tempo", essendo equiparabili le due situazioni.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 177, comma 2, 1. fall. Deduce che il tribunale avrebbe erroneamente applicato il secondo comma dell'art. 177 1. fall., che prevede il diritto di voto dei creditori privilegiati di cui sia prevista l'integrale soddisfazione solo nell'ipotesi di rinuncia anche parziale al privilegio laddove avrebbe dovuto applicare il terzo comma della medesima disposizione, il quale prevede che i creditori privilegiati di cui è prevista la soddisfazione parziale sono equiparati ai chirografari - ai fini del voto - per la parte del credito non soddisfatta. Talché i privilegiati ai quali è proposta l'integrale - ma differita - soddisfazione andrebbero equiparati ai privilegiati non integralmente soddisfatti e ammessi al voto.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione nella parte in cui il provvedimento impugnato non tiene conto della modifica della proposta, che prevedeva la corresponsione degli interessi legali ai creditori privilegiati per il periodo di dilazione del pagamento. La corresponsione degli interessi farebbe ritenere che i privilegiati non subiscano alcun "depauperamento del proprio credito".

3.- Il collegio osserva, in via preliminare, che, poiché non risulta che la ricorrente sia stata dichiarata fallita, il ricorso può essere esaminato (Cass. nn.

21901/2013; 21860/010; 13817/011; 8186/010).

4.- Le questioni poste con il ricorso possono essere così riassunte: a) se sia ammissibile una proposta di concordato preventivo che preveda il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati; b) in caso affermativo, se i creditori predetti abbiano diritto di voto nel concordato, in quanto equiparabili ai creditori privilegiati non soddisfatti integralmente; 3) in ipotesi di riconoscimento del diritto al voto, quale sia la misura del credito in relazione alla quale computare il diritto di voto; 4) l'incidenza sul meccanismo delineato sub 3) dell'eventuale riconoscimento di interessi legali in favore dei creditori privilegiati soddisfatti con notevole dilazione rispetto ai tempi tecnici della procedura.

4.1.- E' noto che la tesi affermativa, in relazione al primo quesito, è tratta dall'intervento del Legislatore, il quale con la riforma dell'art. 160 l. fall. - operata con il d.lgs. n. 169/2007 - ha ora espressamente previsto che «la proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione

indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d)>>. Coerentemente, poi, il nuovo art. 177, comma 3, 1. fall. prevede che, ai fini della legittimazione al voto, <<i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito>>.

Per converso, nel regime previgente anche i creditori muniti privilegio speciale su beni non più esistenti (o non rinvenuti) erano esclusi dalle operazioni di voto salvo che avessero rinunciato alla prelazione. Inoltre, l'ammissione dell'imprenditore al concordato preventivo postulava l'integrale pagamento dei crediti privilegiati immediatamente dopo l'omologazione del concordato, sia perché l'art. 160 della legge fallimentare - nel condizionare la proposta di concordato al pagamento, entro sei mesi, dei crediti chirografari, e, in caso di dilazione maggiore, alla prestazione di garanzie anche per il pagamento degli interessi - implicitamente presupponeva l'immediato pagamento dei crediti privilegiati, sia perché solo l'obbligo dell'immediata soddisfazione di tali crediti giustificava l'esclusione dei creditori privilegiati dal voto per l'approvazione del concordato e la necessità per partecipare ad esso, della loro rinuncia alla prelazione (Sez. 1, n.

12632/1992; Sez. 1, n. 6901/2010).

D'altronde, che la norma innanzi indicata avesse natura innovativa e, dunque, non interpretativa, era perfettamente chiaro al Legislatore, posto che nella Relazione illustrativa del d.lgs. c.d. "correttivo" è esplicitata la ragione dell'innovazione evidenziandosi che <<la normativa precedentemente in vigore non consentiva, in sede di concordato preventivo, ed a differenza di quanto poteva invece accadere nell'ambito di un concordato fallimentare, di offrire un pagamento in percentuale dei creditori privilegiati, neppure con riferimento a quella parte del loro credito destinata a rimanere comunque insoddisfatta avuto riguardo al presumibile valore di realizzo dei beni sui quali il privilegio cade.

Si è quindi voluto, al fine di incentivare ulteriormente il ricorso allo strumento del concordato preventivo, e di eliminare una illogica diversità di disciplina rispetto al concordato fallimentare, prevedere che anche la proposta di concordato preventivo possa contemplare il pagamento in percentuale dei creditori privilegiati, semprechè la misura del soddisfacimento proposta non sia inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di vendita dei beni sui quali il privilegio cade>>.

La conferma della tesi favorevole all'ammissibilità della dilazione del pagamento dei crediti privilegiati è stata correttamente tratta, tra l'altro: a) dall'art. 182 ter

1. fall., in tema di transazione fiscale, il quale consente espressamente il pagamento, non solo in percentuale, ma anche dilazionato di crediti per tributi muniti di privilegio e, per taluni di essi, "soltanto" quello dilazionato; b) dall'art. 186 bis, comma 2, lett. c), 1. fall. (introdotto con d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012) secondo il quale, nel concordato con continuità aziendale, <<il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto>>.

Qui l'esclusione del diritto di voto - con una sorta di "moratoria" coatta paragonabile a quella di cui all'abrogato istituto dell'amministrazione controllata - vale come conferma - a contrario, per i concordati senza continuità aziendale - del principio generale sancito dall'art. 177, comma 3, 1. fall., secondo il quale <<i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito>>.

Ora, anche alla luce delle finalità perseguite dal

Legislatore con il decreto c.d. correttivo, così come esplicitate nella Relazione, non vi è chi non veda che, se la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei crediti privilegiati, allora il pagamento dei crediti medesimi con dilazione superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della stessa liquidazione, in caso di concordato c.d. <<liquidativo>>) equivale a soddisfazione non integrale di essi. Ciò a causa della perdita economica conseguente al ritardo (rispetto ai tempi "normali") con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti.

La determinazione in concreto di tale perdita (rilevante ai fini del computo del voto dei privilegiati) costituisce, ovviamente, accertamento in fatto che il giudice del merito dovrà compiere, alla luce anche della relazione giurata ex art. 160, comma 2, 1. fall. e tenendo conto di eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati nell'ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che del contenuto concreto della proposta nonché della disciplina degli interessi di cui agli artt. 54 e 55 l. fall. (richiamata dall'art. 169 l. fall.).

Il ricorso, dunque, deve essere accolto e, per l'applicazione dei principi innanzi esposti - cassato il decreto impugnato - deve essere disposto il rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 febbraio 2014

Il Presidente

Il consigliere estensore

